



COMUNE DI LUCCA SICULA
(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO)

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

n. 77 del 22/11/2018

Oggetto	Approvazione convenzione fra la Regione Siciliana, comune di Lucca Sicula ed INFRATEL Italia S.p.A. per la realizzazione di reti in fibra ottica per la Banda Larga.
----------------	---

L'anno duemiladiciotto addì ventidue del mese di novembre alle ore 10,30 e seguenti, nella Casa Comunale, nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

<i>COGNOME E NOME</i>	<i>CARICA</i>	<i>PRESENTI</i>	<i>ASSENTI</i>
DAZZO Salvatore	Sindaco	X	
CUSUMANO Biagia Adriana	Vice-sindaco	X	
MORTILLARO Vincenzo	Assessore	X	
DAZZO Filippo	Assessore	X	

Assume la presidenza, il Sindaco Avv. Salvatore Dazzo

Partecipa alla seduta, il Segretario Comunale Dott. Giuseppe Cunetto

Il Presidente, constatata la legalità del numero dei presenti, dichiara aperta la seduta e invita i presenti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

Il responsabile dell'U.T.C. Geom. Giannetto Antonio sottopone alla Giunta Municipale la seguente proposta di delibera avente ad oggetto: Convenzione fra Regione Siciliana, Comune Lucca Sicula, ed Infratel Italia S.p.A. per la realizzazione di reti in fibra ottica per la Banda Ultra Larga.

1. **Premesso** che l'art. 7, comma 1, del Decreto-Legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla Legge 14 maggio 2005, n. 80, recante Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di Azione per lo Sviluppo Economico, Sociale e Territoriale prevede che, per gli interventi per la diffusione delle tecnologie digitali, le risorse vengano destinate al loro finanziamento dal "Ministero delle comunicazioni per il tramite della Società infrastrutture e telecomunicazioni per l'Italia S.p.a (Infratel Italia)";
1. che la Strategia nazionale per la banda ultra larga, approvata dal Consiglio dei Ministri il 3 marzo 2015, affida al Ministero dello Sviluppo Economico l'attuazione della misura, anche avvalendosi della società *in house* Infratel Italia Spa, ed il coordinamento delle attività di tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti;
2. che l'accordo di programma stipulato il 20 ottobre 2015 tra Ministero dello Sviluppo Economico, Invitalia Spa e Infratel Italia Spa, "definisce le modalità di collaborazione per la realizzazione delle attività inerenti il potenziamento della rete infrastrutturale pubblica per la banda larga ed ultra larga in tutte le zone sottoutilizzate del Paese";
3. che l'11 febbraio 2016 il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano hanno siglato l'Accordo Quadro, in attuazione della Delibera CIPE n. 65/2015, ripartendo tra le regioni le risorse FSC necessarie a coprire il fabbisogno delle aree bianche, tenendo conto dei Fondi FESR e FEASR destinati dalle regioni allo sviluppo di infrastrutture per la Banda Ultra Larga e delle risorse del PON Imprese e Competitività;
4. che il 2 agosto 2016 il MiSE e la Regione Siciliana hanno siglato un Accordo di Programma per lo sviluppo della banda ultralarga (di seguito, Accordo di Programma) nell'ambito dei regimi di aiuto SA 34199 (2012/N), concernente l'attuazione del "Piano Digitale Banda Ultra Larga", approvato con Decisione C(2012) 9833 del 18/12/2012, e SA 41647 (2016/N), concernente la misura "Strategia per la Banda Ultra Larga", approvato con Decisione C(2016) 3931 del 30/06/2016;
5. che in data 2 agosto 2016, è stata stipulata la Convenzioni Operativa per lo Sviluppo della Banda Ultra Larga nel territorio della Regione Siciliana, a valere sul POR FESR 2014- 2020 e sul PSR FEASR 2014-2020 e sul PON Imprese e Competitività 2014-20;
6. che la realizzazione delle reti e degli impianti di comunicazione elettronica è disciplinata dal "Codice delle comunicazioni elettroniche" (Decreto legislativo 1 agosto 2003, n.259);
7. che in data 15 febbraio 2016, è stato emanato il decreto legislativo, n. 33 pubblicato nella G.U. n.57 del 9-3-2016, di attuazione della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità;
8. che, in particolare, il decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, prevede, all'articolo 5, comma 1 che, "In assenza di infrastrutture disponibili, l'installazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità è effettuata preferibilmente con tecnologie di scavo a basso impatto ambientale e secondo quanto previsto dall'art. 6 comma 4-ter del decreto legge 23 dicembre 2013 n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, lettera c), nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale da adottarsi ai sensi dall'art. 6 comma 4-ter del precitato decreto legge 23 dicembre 2013 n. 145, trovano applicazione le norme tecniche e le prassi di riferimento nella specifica materia elaborate dall'Ente nazionale italiano di unificazione.";

9. che lo stesso decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33 prevede, all'art. 12, comma 2 che "Gli elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità e le altre infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 87 e 88, nonché le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultra larga, effettuate anche all'interno di edifici, da chiunque posseduti, non costituiscono unità immobiliari ai sensi dell'articolo 2 del decreto ministeriale 2 gennaio 1998, n. 28 e non rilevano ai fini della determinazione della rendita catastale.";
10. che l'articolo 12, comma 3 del medesimo decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33 prevede che "L'articolo 93, comma 2, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 e successive modificazioni, si interpreta nel senso che gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica possono essere soggetti soltanto alle prestazioni e alle tasse o canoni espressamente previsti dal comma 2 della medesima disposizione";
11. che l'articolo 4, comma 1, del medesimo decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33 prevede che "Il Ministero dello sviluppo economico, entro il 30 aprile 2016, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni e l'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), stabilisce le regole tecniche per la definizione del contenuto del Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture, "di seguito SINFI";
12. che ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs. 33/2016, i Comuni che posseggono o hanno in disponibilità infrastrutture fisiche hanno l'obbligo di concederne l'accesso nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione, equità e ragionevolezza per la posa di fibra ottica;
13. che, ai sensi dell'articolo 86, comma 3 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, "Le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazioni [...] e le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultra larga effettuate anche all'interno degli edifici sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380";
14. che il Comune firmatario è interessato a favorire nell'ambito dell'accordo di programma lo sviluppo delle aree nel suo territorio non coperte da servizi a banda ultra larga tutelando nel contempo il demanio stradale e la sicurezza della circolazione e per questo è anch'esso interessato a svolgere rapidamente l'iter dei procedimenti amministrativi per l'ottenimento dei permessi allo scopo di facilitare la realizzazione delle opere ed economizzare gli interventi anche mediante soluzioni a basso impatto ambientale, in conformità al Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 33;
15. che ai sensi dell'articolo 67, comma 5, del D.P.R. 16/12/1992, n. 495, recante "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada", tra i soggetti aventi idoneo titolo giuridico per la prestazione dei servizi di cui all'articolo 28 del Codice della Strada e l'Ente proprietario della Strada Provinciale possono essere stipulate convenzioni generali per la regolamentazione degli attraversamenti, l'uso o l'occupazione del Suolo, del Sottosuolo e del Soprassuolo relativi alle Sedi Stradali Provinciali con le reti esercite e che dette convenzioni generali, in caso di contrasto, prevalgono, ad ogni effetto di legge, sulle concessioni assentite.

Vista la convenzione tra il Sindaco, la regione e l'Infratel per la realizzazione delle infrastrutture in banda ultra larga nel territorio, composto da 9 articoli;

Dato atto che:

- La sottoscrizione della convenzione è condizione imprescindibile per la realizzazione degli interventi pianificati nel territorio del Comune di Lucca Sicula;
- Il territorio di questo Comune non è coperto da servizi di banda ultra larga ed ha pertanto l'interesse a dare attuazione alla convenzione di che trattasi per lo sviluppo ecosostenibile del territorio, tutelando, nel contempo, il demanio stradale e la sicurezza della circolazione viaria attuando quindi soluzioni a basso impatto ambientale, in conformità al Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 33;

- La sottoscrizione della convenzione costituisce anche occasione per ridurre il divario digitale esistente tra le aree più sviluppate d'Italia e quelle meno sviluppate del meridione;
- Il comune di Lucca Sicula non dovrà sostenere nessun onere finanziario a seguito della sottoscrizione della convenzione in argomento;
- La convenzione avrà la durata di 5 anni (cinque) dalla data di stipula della stessa con riferimento alla costruzione della rete ed alle modifiche della stessa e per un periodo di 20 (venti) anni per la relativa manutenzione a decorrere dal 20/11/2018;
- Ritenuto opportuno approvare la convenzione in argomento in quanto risulta conforme agli obiettivi dell'Amministrazione;
- Ritenuto di autorizzare il Sindaco del comune di Lucca sicula alla sottoscrizione della convenzione in rappresentanza di questo Comune;
- Dato Atto che la presente proposta non comporta oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria e sul patrimonio dell'Ente, non necessita il parere del responsabile del settore finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI :

- Il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. come recepito in Sicilia con la L.R. 30/00;
- Lo Statuto comunale di questo Ente;
- L'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;


per quanto sopra riportato

PROPONE

- Di approvare la convenzione tra la Regione Siciliana, il Comune di Lucca Sicula, ed Infratel Italia S.p.A. società in house del Ministero dello Sviluppo Economico, per la realizzazione di infrastrutture in banda ultra larga nel territorio comunale, con decorrenza 20/11/2018;

- Di dare mandato al Sindaco di questo Comune Dott. Salvatore Dazzo alla sottoscrizione della convenzione di che trattasi in rappresentanza del comune di Lucca Sicula;

IL PROPONENTE
(Geom. Giannetto Antonio)



- Visto si esprime parere favorevole per la regolarità tecnica, ai sensi dell'Art.53 della Legge 142/90, recepito dall'Art.1 Comma 1 lett.I della L.R. 48/1991 come integrato dall'Art.12 L.R. N°30/2000;

IL RESPONSABILE DELL'U.T.C.
(Geom. Giannetto Antonio)



LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la proposta di deliberazione come presentata e munita dei pareri previsti dalla legge regionale 48/91, del tenore che precede;

VISTE le leggi su richiamate;

CONSIDERATO che gli elementi istruttori e valutativi inseriti nella proposta permettono di accettarla in toto;

RITENUTO comunque, di dovere approvare l'atto nello schema predisposto senza alcuna variazione, con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese per alzata di mano e previa proclamazione del Presidente

DELIBERA

di approvare la proposta su estesa ed in conseguenza di adottare il presente atto con la narrativa, la motivazione ed il deposito di cui alla proposta stessa che qui si intende integralmente trascritta.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Con separata votazione unanime favorevole, espressa per alzata di mano, proclamata dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi della L.R. 44/91

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to Salvatore Dazzo

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to Vincenzo Mortillaro

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Giuseppe Cunetto

<p>PER COPIA CONFORME</p> <p>LUCCA SICULA, Li _____</p> <p>IL SEGRETARIO COMUNALE</p> <p>_____</p>	<p>Publicata all'Albo Pretorio on-line sul sito www.comune.luccasicula.ag.it</p> <p>il _____ vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. n. _____ 2018 del registro delle pubblicazioni.</p> <p>LUCCA SICULA, li _____</p> <p>IL MESSO COMUNALE F.to G. Cabibi</p> <p>_____</p>
--	--

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- Su conforme attestazione del Messo Com.le è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune, per 15 giorni consecutivi a partire dal _____ ;
- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ ;
- Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art.12, comma 1, L.R. 44/91);
- Non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra deliberazione (art.15, comma 6);
- Perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.12, comma 2°, L.R.3/12/1991 n.44);

LUCCA SICULA, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
